



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/ST/283.602/565

IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- VISTO** il D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207 recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2" e, in particolare l'art. 5, comma 2, nel quale è previsto che con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, siano definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al medesimo regolamento;
- RILEVATO** che in esito al confronto a livello tecnico-sanitario tra tutte le Amministrazioni interessate, avviato allo scopo di dare attuazione alla anzidetta disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, si è pervenuti, sentito anche il parere del Ministero della salute, alla condivisione del testo della direttiva tecnica allegata, che definisce in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- TENUTO CONTO** che l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207 esclude dall'ambito di applicazione le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori;
- RITENUTO** di dover approvare la suddetta direttiva tecnica, in attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, per la definizione delle modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nella Polizia di Stato;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art.1

1. E' approvata l'unita direttiva tecnica, che forma parte integrante del presente decreto, per la definizione delle modalita tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato.

Roma, 11 MAR. 2016

IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Alessandro Pansa

**Direttiva tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n.2**

1. La Legge 12 gennaio 2015, n. 2. ha modificato il comma d) dell'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, abolendo il limite di altezza e sostituendolo con i nuovi parametri della composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva. Ai sensi dell' art. 1, comma 2, della predetta legge, è stato approvato il relativo regolamento con il Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 29 dicembre 2015. La presente direttiva è adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato regolamento, sentito il Ministero della Salute e previa intese tra le amministrazioni interessate.
2. Ai fini dell'applicazione del predetto Regolamento, la presente direttiva tiene conto delle seguenti definizioni:
  - a) Composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
  - b) Forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
  - c) Massa metabolicamente attiva: la percentuale della massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare, valutata con bioimpedenziometro.
3. Per la valutazione della percentuale di massa grassa e della massa metabolicamente attiva, deve essere utilizzata la metodica bioimpedenziometrica, che valuta la differente resistenza dei tessuti corporei al passaggio di una debole corrente elettrica. L'esame viene eseguito con l'esaminando in posizione ortostatica. Lo strumento deve fornire direttamente i valori percentuali di massa grassa e massa metabolicamente attiva su supporto cartaceo stampabile.

Al fine di standardizzare la modalità di misurazione, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni procedurali:

  - impostazione iniziale dell'apparecchiatura per ciascun esaminando inserendone l'altezza e il peso;
  - l'esaminando posto con le gambe leggermente addotte (le cosce non devono toccarsi) e le braccia leggermente abdotte (non devono toccare il torace);
  - misurazioni degli esaminandi nella stessa fascia oraria della giornata, preferibilmente in orario antimeridiano;
  - il concorrente deve:
    - non mangiare e bere nelle 4 ore prima del test;
    - urinare prima del test (entro 30 min);
    - evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore;
    - fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell'esecuzione dell'esame.
4. L'esame per la misurazione della forza muscolare deve essere effettuato con dinamometro

4. L'esame per la misurazione della forza muscolare deve essere effettuato con dinamometro alla mano dominante (*Handgrip*).

La procedura di esecuzione dell'*Handgrip* deve essere preliminarmente spiegata all'esaminando e deve essere consentita una familiarizzazione nell'esecuzione dell'esercizio consistente in un numero congruo di tentativi, comunque non superiore a 5. Inoltre, è necessario raccogliere, preliminarmente, dati clinico-anamnestici inerenti la funzionalità degli arti superiori (mano dominante, lavoro attuale, presenza di malformazioni o lesioni dell'arto superiore che possano inficiare il risultato della misura).

Devono essere effettuate tre prove consecutive con ogni arto superiore, prima con la mano destra e poi con la mano sinistra, al fine di evitare ambiguità od errori nell'individuazione della mano dominante. Tra una prova e la successiva devono trascorrere almeno 5 secondi. E' raccomandato effettuare una presa di circa 3 secondi, essendo essa sufficiente a registrare una massima contrazione volontaria.

Per l'esecuzione del test, l'esaminando deve essere seduto, con i piedi appoggiati sul pavimento, le spalle addotte e ruotate in modo neutro, i gomiti flessi a circa 90 gradi, avambraccio in posizione neutra e polso tra 0 e 30 gradi di estensione e deviazione ulnare tra 0 e 15 gradi. In ogni caso il braccio non deve essere supportato dall'operatore o da un poggia braccio. Il dinamometro è posizionato verticalmente ed in linea con l'avambraccio per mantenere una posizione standard di avambraccio e polso.

Per l'estrapolazione del valore di forza muscolare previsto nella tabella allegata al Regolamento, si calcola la media dei valori (in Kg) raccolti nelle tre prove effettuate con la mano risultata dominante ovvero con la media più elevata.

Lo strumento deve essere dotato di display elettronico per una comoda lettura dei dati e possibilità di stampa su carta.

5. Entrambi gli esami vanno eseguiti da personale sanitario nell'ambito delle visite previste per la acquisizione dell'idoneità psico-fisica. La valutazione dei risultati raccolti è demandata esclusivamente al personale medico della commissione esaminatrice.

6. Ai sensi dell'art 3 del Regolamento, è ammissibile uno scostamento del 10% rispetto ai limiti dei valori dei parametri fisici riportati nella Tabella in Allegato "A" al citato Regolamento. Pertanto nei casi in cui i valori registrino scostamenti rispetto a quelli tabellati entro il limite percentuale sopra definito, la globale composizione corporea del concorrente e la forza muscolare saranno oggetto di attenzione valutativa nell'ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso dell'idoneità psico-fisica relativamente alla costituzione somatica secondo le procedure e i criteri previsti per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, le Forze di polizia a ordinamento militare e civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Il personale sanitario che effettua gli esami deve essere formato circa le basi teoriche scientifiche su cui poggia l'analisi della composizione corporea; inoltre deve seguire adeguato periodo di training per gli aspetti pratici e tecnici di esecuzione degli esami strumentali e dell'utilizzo e valutazione dei dati raccolti.